



# COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **16**

DEL **30/11/2020**

Oggetto:

### **BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:30 e a seguire considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione presso la sede del Comune, in videoconferenza, in attuazione del decreto sindacale prot. n. 8989 del 08/10/2020 ad oggetto "Modalità di funzionamento della Giunta/ Consiglio Comunale", con l'intervento dei signori:

1) Sindaco	OLIVARI LORENZO	Presente
2) Vice Sindaco	BERTUZZI FEDERICO	Presente
3) Consigliere	BORIO ALBERTO	Presente
4) Consigliere	BRUNELLI ALESSANDRA	Presente
5) Consigliere	BRUNELLI MARINELLA	Presente
6) Consigliere	CORNETTI ALESSANDRA	Presente
7) Consigliere	CARMINATI JESSICA	Presente
8) Consigliere	CONTRATTI PIERMARTINO	Presente
9) Consigliere	BERTONI CAMILLA	Presente
10) Consigliere	PEROTTI ADRIANO	Presente
11) Consigliere	CESARI CLAUDIA	Presente
12) Consigliere	CHITTO' FRANCO	Presente
13) Consigliere	CRUBER PIETRO	Presente

Presenti: **13** Assenti: **0**

Presiede il Sig. OLIVARI LORENZO

Partecipa all'adunanza, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il Segretario Comunale: dr. SICILIANO DOMENICO, che provvede alla redazione del presente verbale.



# COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

La presenza dei Consiglieri comunali, la cui identità personale è stata accertata da parte del Segretario Comunale, è avvenuta con videochiamata, in collegamento con gli altri componenti del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

Oggetto:

**BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

*“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e da:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

*“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

*“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Considerato che, in conseguenza all'emergenza Covid 19, il termine per l'approvazione del bilancio consolidato anno 2019 è stato prorogato al 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 110 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 convertito dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

*“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive*



# COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

*modificazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”*

Considerato che il Comune di Quinzano d'Oglio non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., pertanto tale obbligo decorre dall'anno 2016 in quanto ente locale con abitanti inferiori a 15.000 unità;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Visto il chiarimento fornito dalla Commissione ARCONET, su richiesta di ANCI, teso a escludere



## COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

il consolidamento delle fondazioni ex IPAB, come la Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani e la Fondazione Scuola Materna Sandrini Mazza, quando l'Ente ne nomina esclusivamente gli amministratori;

Valutato, in attesa della effettiva approvazione del principio sopra indicato da parte di ARCONET, di mantenere nel consolidamento anno 2019 anche le ex IPAB Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani e la Fondazione Scuola Materna Sandrini Mazza;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. inerente il principio contabile applicato al bilancio consolidato in cui, ai paragrafi 2 e 3 del principio stesso è prevista l'approvazione di due elenchi: il primo definito "gruppo amministrazione pubblica" ed il secondo "gruppo amministrazione pubblica consolidato";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 18.11.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)" in cui risultano individuati i due gruppi sopra indicati;

Verificato che, alla luce del principio contabile allegato 4/4 del D.lgs.118/2011, il GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA per l'anno 2019, valido anche come riferimento per l'anno 2020 a cui seguirà successiva verifica, risulta essere così composto:

Quinzano servizi SRL	proprietà 100% consolidata
Fondazione Comunità della Pianura Bresciana	proprietà 12,14% consolidata
Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani	proprietà 0% consolidata al 100%
Fondazione Scuola Materna Sandrini Mazza	proprietà 0% consolidata al 100%
Parco Oglio Nord	proprietà 2,77% consolidata
AOB2 - acque ovest bresciano due srl	proprietà 1,08% non consolidata
Acque bresciane srl	proprietà 0,85 % non consolidata
Depurazioni benacensi srl	proprietà 0,43% non consolidata
CO.FRA societa' agricola a responsabilita' limitata	proprietà 49,00 % non consolidata
Q1 S.R.L.	proprietà 33,33% non consolidata

Verificato altresì che, alla luce delle sopra citate considerazioni, il GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CONSOLIDATO per l'anno 2019, a seguito della verifica del requisito di rilevanza riferito all'anno 2019, anche per le ragioni e metodi meglio specificati nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato che qui si intendono riportate, riesaminato sulla base dei bilanci dell'esercizio 2019, risulta essere così composto:

Quinzano servizi SRL	proprietà 100% consolidata
Fondazione Comunità della Pianura Bresciana	proprietà 12,14% consolidata
Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani	proprietà 0% consolidata al 100%
Fondazione Scuola Materna Sandrini Mazza	proprietà 0% consolidata al 100%
Parco Oglio Nord	proprietà 2,77% consolidata



## COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

Evidenziato che, nonostante l'Ente non detenga alcuna quota di proprietà delle Fondazioni Casa di Riposo Villa G. Padovani e Scuola Materna Sandrini Mazza, per effetto della nomina degli Amministratori in C.D.A, viene calcolata una quota di possesso virtuale di:

- Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani 88,89%
- Fondazione Scuola Materna Sandrini Mazza 60,00%.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 24 del 10/06/2020 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico del Comune;

Dato atto che L'art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito il Legge n.27/2020) prevede che, per l'anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus, come la sopra indicata Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale covid 19, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto;

Visti i bilanci al 30.12.2019 da assoggettare a consolidamento, trasmessi all'Ente dagli enti e dalle società di cui si specifica quanto segue:

- Quinzano servizi SRL: bilancio ultima versione acquisita al prot. 9612 del 27.10.2020, NON APPROVATO dal socio Comune;
- Fondazione Comunità Pianura Bresciana: bilancio acquisito al prot. 5139/2020 e approvato con Verbale assemblea partecipanti n.1 del 16.06.2020,
- Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani: bilancio acquisito al prot. 9846 del 03/11/2020 e approvato con Verbale CDA n. 5 del 29.10.2020;
- Fondazione Scuola Materna Sandrini Mazza: bilancio al prot. 9620 del 27.10.2020 e approvato con Deliberazione n.22 del 08.09.2020;
- Parco Oglio Nord: bilancio acquisito al prot. 5435 del 19.06.2020 e approvato con Deliberazione n.7 del 25.06.2020.

Evidenziato che il bilancio al 31.12.2019 della partecipata Quinzano Servizi srl, acquisito al prot. n. 9612 del 27.10.2020, nella sua ultima versione sottoscritta dall'amministratore Unico Dott. Alessandro Molinari, non è stato approvato dal socio Comune di Quinzano d'Oglio;

Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2020 della Corte dei Conti e la relativa nota metodologia con cui è stabilito che *“La mancata approvazione del bilancio di esercizio nei termini di legge, e comunque, in tempi congrui a garantire l'elaborazione del consolidato, non può giustificare il mancato consolidamento del soggetto controllato/partecipato. Il Principio applicato, infatti, permette di utilizzare, per il consolidamento dei conti, anche il progetto di bilancio, ovvero in mancanza, il preconsuntivo risultante dalle scritture contabili. Ciò in vista di un compiuto esercizio di tutti i poteri (di indirizzo e controllo) attribuiti all'Ente in qualità di socio”*.

Ritenuto pertanto doveroso provvedere anche al consolidamento del bilancio al 31.12.2019 della



## COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

partecipata Quinzano Servizi srl, ancorchè non approvato;

Rilevato che dal consolidamento dei documenti di bilancio 2019 dei soggetti compresi nel “gruppo amministrazione pubblica consolidato”, effettuate le necessarie elisioni delle operazioni infragruppo e le necessarie rettifiche richieste dal principio contabile considerato, si sono determinate le risultanze nei termini di cui al documento in approvazione;

Visto L'elaborato “Consolidato base 2019” in cui sono riepilogati i dati dei bilanci al 31.12.2019 delle partecipate consolidate e le relative operazioni di rettifica;

Visto il BILANCIO CONSOLIDATO per l'esercizio 2019 in approvazione, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico corredato dalla nota integrativa allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 6-bis dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, sia pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, dell'eventuale rendiconto consolidato, ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista l'allegato parere dell'organo di revisione reso ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udite le dichiarazioni di voto:

Udite le dichiarazioni di voto:





# COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

- Capogruppo Perotti Adriano (gruppo Quinzano Paese): astensione;
- Capogruppo Cruber Pietro (Nuova Civica per Quinzano): favorevole;
- Capogruppo Bertuzzi Federico (gruppo Cambiamo Quinzano): favorevole;

Il Consiglio con voti favorevoli n.10 (maggioranza e Consigliere Cruber Pietro del gruppo Nuova Civica Quinzano), contrari n.0, astenuti n. 3 (Consiglieri Perotti Adriano, Chittò Franco e Cesari Claudia del gruppo Quinzano Paese), resi verbalmente dai n.13 Consiglieri presenti e n.10 votanti

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni in premessa, il BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico corredato dalla nota integrativa allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell'art. 227 del TUEL e al citato D.M. del 12 maggio 2016 (invio a BDAP);
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. LOMBARDIA - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line al capo dello stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.";

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti;

Il Consiglio con voti favorevoli n.10 (maggioranza e Consigliere Cruber Pietro del gruppo Nuova Civica Quinzano), contrari n.0, astenuti n. 3 (Consiglieri Perotti Adriano, Chittò Franco e Cesari Claudia del gruppo Quinzano Paese), resi verbalmente dai n.13 Consiglieri presenti e n.10 votanti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.